



**A D C**

**Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili  
Sindacato Nazionale Unitario**

**Riforma dell'ordinamento professionale.  
Inserimento nella sezione A dell'Albo di elenchi suddivisi per specializzazioni.**

Gentilissimi,

il Consiglio ADC visto la presentazione di un **Emendamento all' Art. 19 , A.S.2942**, da parte di alcuni senatori, concordata con il Ministro Orlando, che andrebbe a modificare l'ordinamento professionale, inserendo nell'Albo unico un elenco di specialisti, ha deciso di divulgare il seguente documento per ben spiegare il pensiero dell'Associazione, creatosi attraverso il continuo scambio diretto con le associazioni locali ed i numerosi colleghi che in questi ultimi tempi, preoccupati e ansiosi di conoscere le possibili novità, ci hanno contattati.

Ancor di più il documento ci è stato chiesto per poter ben interagire nelle assemblee che si stanno svolgendo in questi giorni presso gli ordini locali convocate per l'approvazione dei bilanci preventivi.

In materia di "specializzazioni " all'interno della professione di Dottore Commercialista ed Esperto contabile l'ADC non è pregiudizialmente contraria a che i Commercialisti migliorino sempre di più le proprie competenze e siano in grado di fornire ai propri clienti ed alla collettività consulenze e prestazioni professionali di alto livello.

1

Non dimentichiamo però che la peculiarità ed il successo della nostra professione, che si è affermata e consolidata pressoché in assenza di esclusive, è stata quella di avere una formazione e competenza economico/giuridica a tutto tondo che ha garantito al commercialista di poter fornire una consulenza ai propri clienti, imprese e lavoratori autonomi in particolare, che potesse contemperare e armonizzare tutti gli aspetti della vita dell'impresa , da quello economico a quello civilistico a quello fiscale e previdenziale.

Ad esempio, quando un commercialista consiglia ed assiste un cliente nella costituzione di una società commerciale e nella scelta del tipo della stessa, ne analizza tutti gli aspetti civilistici , e contemporaneamente conosce e prevede anche tutti gli aspetti fiscali e previdenziali conseguenti in quanto la tassazione complessiva sul reddito prodotto può differire significativamente in base al tipo prescelto.

Così come quando si assiste un cliente dal punto di vista contrattuale, ad esempio nel caso di una cessione di quote societarie se non di un'azienda o di un singolo bene, il commercialista è in grado di valutare e contemperare tutti gli effetti civilistici e fiscali conseguenti. Così dicasi nelle scelte d'investimento , nel passaggio generazione, nella



A D C

## Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili Sindacato Nazionale Unitario

valutazione delle responsabilità personali e patrimoniali ecc. che nell'esercizio di un'attività economica sono costantemente presenti.

Ora questa è la peculiarità della nostra professione, la nostra specialità rispetto ad altre professioni, che non si deve perdere concentrandosi solo su singoli, seppur importanti, aspetti perdendo di vista la valutazione d'insieme.

Il rischio può essere quello che una eccessiva segmentazione delle funzioni mini alla base la peculiarità della nostra professione che è quella di poter essere in grado di valutare e dare risposte che contemplino contemporaneamente tutti gli aspetti economico, giuridici e fiscali di quanto si sta esaminando.

Per quanto attiene l'impianto dell' Emendamento Art. 19, A.S.2942, che non ha superato il vaglio della Commissione, a nostro parere, presentava diverse criticità.

Si prevedeva una modifica al decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139, istitutivo dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, inserendo **un nuovo Art. 39 bis (Specializzazioni)** che demandava esclusivamente ad un regolamento adottato dal ministero della giustizia tutto l'aspetto della determinazione delle specializzazioni e sulle modalità di conseguimento delle stesse.

**Era previsto un previo parere del C.N., ma questo non risulta vincolante**, per cui si era in presenza di una sostanziale delega in bianco alla modifica di un decreto legislativo istitutivo di un ordine professionale a mezzo di un regolamento ministeriale e ciò non può essere ammissibile.

Diverse **criticità** esistevano anche per quanto riguarda il conseguimento del titolo di specialista.

**Nell'art.39 bis proposto erano previste tre modalità:**

**comma 3, lettera a), da iscritti da almeno cinque anni nella sezione A dell'albo**, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiori a duecento ore...

(Ai sensi del comma 4 i percorsi formativi sono organizzati attraverso scuole di alta formazione istituite dagli ordini territoriali, anche di intesa fra loro, in collaborazione con le università.....)

**comma 3, lettera b) da iscritti nella Sezione A dell'albo da almeno 5 anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n.162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione.**



**A D C**

**Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili  
Sindacato Nazionale Unitario**

**Comma 3, lettera c) per comprovata esperienza**, da coloro che **abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella sezione A dell'albo da almeno 10 anni**, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica dal parte del consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

Dalla lettura del comma suindicato emergono **due criticità e disparità forti**:

**una di carattere generazionale, occorrono 5 anni di iscrizione nella sezione A dell'albo per poter conseguire il titolo ai sensi delle lettere a) e b) e 10 anni ai sensi della lettera c).**

**l'altra di carattere soggettivo / organizzativo, in relazione alla lettera a), come possono gli ordini territoriali garantire a tutti questi commercialisti, oltre 100.000, la possibilità di partecipare ai percorsi formativi di specializzazione in tutta Italia e con quali costi e in quali tempi?**

**In relazione alla lettera c) quali sono i commercialisti che possono " .....dare adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione ...." forse i componenti di qualche grande studio di una qualche grande città, in cui la concentrazione di pratiche "specialistiche" possono garantire a qualche commercialista tali requisiti, ma poi come determinarlo, ad esempio in un grande studio associato o stp in cui il fatturato è complessivo ed il reddito è attribuito ai soci o associati non in base al numero o valore delle pratiche ma in base alle quote di partecipazione che possono essere state determinate a prescindere dalla prestazione svolta?**

**Al contrario un commercialista che negli ultimi 5 anni svolgesse esclusivamente una pratica "speciaistica" all'anno anche di modesto valore, sarebbe di per sé "specialista" nella materia?**

Certamente non avrebbero problemi ne di tempi ne di modalità di dimostrazione di competenze specialistiche coloro che sono indicati nella lettera b) e cioè chi ha conseguito un diploma di specializzazione universitario ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo, che potrebbero immediatamente fregiarsi del titolo di specialista.

**E' evidente che tutto quanto sopra avrebbe creato una disparità di trattamento fra gli iscritti al nostro Albo.**



A D C

**Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili  
Sindacato Nazionale Unitario**

Concludendo si ribadisce che **non si è contro la sempre maggior preparazione degli iscritti al nostro Albo né contro le scuole di alta formazione** che anzi possono essere utili in particolare per approfondire adeguatamente tutte le nuove materie e necessità che la complessità e velocità del cambiamento anche in campo economico rendono necessari e che non vengono colmate immediatamente dalla modifica dei corsi universitari e dalle materie di esame necessario per l'esercizio della nostra professione.

**Siamo però anche dell'avviso che una modifica del nostro ordinamento professionale ,con effetti che possono essere dirimpenti per la categoria , non possa avvenire sostanzialmente con un regolamento ministeriale, di cui non si conoscono i contenuti ,e introdotto con un emendamento ad un decreto fiscale**

Come l'introduzione del nostro nuovo ordinamento professionale è stato preceduto da un ampio confronto e dibattito fra tutti gli iscritti, il Consiglio Nazionale e le associazioni sindacali di categoria ed anche dalle nostre casse di previdenza , **anche la sua modifica deve essere oggetto di costruttivo confronto fra tutti in maniera tale che sia ampiamente condiviso ed in particolare che sia chiaro e applicabile al momento della sua introduzione consentendo a tutti gli iscritti al nostro Albo pari opportunità.**

Roma, 27 novembre 2017

La Giunta nazionale ADC

4